



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Opposizione avverso decreto pretorile promosso dal SINAI-CONFSAL
- Costituzione in giudizio - Mandato difesa AMAT all'avv. Pasqua
le VIELI.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 20 (venti)
del mese di G e n n a i o, alle ore 09.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Angelo GIUDETTI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. ===== 3. =====
4. ===== 5. =====
6. ===== 7. =====

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. ===== 9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. =====

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. =====

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

I L P R E S I D E N T E

- VISTO il ricorso di opposizione a decreto ert. art. 28, L.300/70, promosso dall'organizzazio-ne sindacale SINAI-CONFSAL, rappresen-
tata e difesa dal dott. proc. Cesare DE BAGGIS, per ottenere la ri
forma del decreto emesso in data 14/09/1993, con il quale il Preto

re di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. VOZZA, rigettava il ricorso promosso per il riconoscimento di giornate usufruite per permessi sindacali e dall'amat non riconosciute perchè non sufficientemente giustificate, con compensazione delle spese di lite;

- CONSIDERATO che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 4/febbraio/1994;
- CHE, tenuto conto della brevità di tempo per la costituzione in giudizio, è necessario e urgente provvedere alla nomina del legale difensore dell'Azienda;
- RITENUTO poter confermare l'incarico all'avv. Pasquale VIELI, visti i risultati positivi conseguiti nella prima fase del giudizio e, tenuto, altresì, conto che il citato legale è stato già interessato dall'A.M.A.T. per il problema riguardante la disciplina dei permessi sindacali;
- VISTO l'art. 29 - comma g) - del DPR n. 902/1986

D E L I B E R A

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso di opposizione in narrativa specificato, promosso dall'organizzazione sindacale SINAI-CONFSAL, rappresentata e difesa dal dott. pro. Cesare DE BAGGIS, affidando l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. Pasquale VIELI;
- di porre la presuntiva spesa di f.2.000.000.= (duemilioni), in caso di soccombenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e/o limitazioni, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Commissione Amministratrice nella prima riunione utile, giusta art. 29 - comma g) - del DPR n. 902/1986.-

Il Presidente


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 21/Gennaio/1994.-

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 03/Febbraio/1994.- dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n. 781.-


CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

Mer f

OGGETTO

Opposizione avverso decreto pretorile promosso dal SINAI-CONFISAL - Costituzione in giudizio - Mandato difesa AMAT all'avv. Pasquale VIELI.

L'anno millenovecentonovant quattro, il giorno 20 (venti)
del mese di G e n n a i o, alle ore 09.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Angelo GIUDETTI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. _____ 3. _____
4. _____ 5. _____
6. _____ 7. _____

MEMBRI SUPPLENTI

8. _____ 9. _____

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. _____

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. _____

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

I L P R E S I D E N T E

- VISTO il ricorso di opposizione a decreto ert. art. 28, L.300/70, promosso dall'organizzazione sindacale SINAI-CONFISAL, rappresentata e difesa dal dott. proc. Cesare DE BAGGIS, per ottenere la riforma del decreto emesso in data 14/09/1993, con il quale il Preto

re di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. VOZZA, rigettava il ricorso promosso per il riconoscimento di giornate usufruite per permessi sindacali e dall'amat non riconosciute perchè non sufficientemente giustificate, con compensazione delle spese di lite;

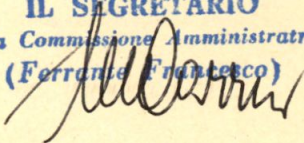
- CONSIDERATO che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 4/febbraio/1994;
- CHE, tenuto conto della brevità di tempo per la costituzione in giudizio, è necessario e urgente provvedere alla nomina del legale difensore dell'Azienda;
- RITENUTO poter confermare l'incarico all'avv. Pasquale VIELI, visti i risultati positivi conseguiti nella prima fase del giudizio e, tenuto, altresì, conto che il citato legale è stato già interessato dall'A.M.A.T. per il problema riguardante la disciplina dei permessi sindacali;
- VISTO l'art. 29 - comma g) - del DPR n. 902/1986

D E L I B E R A

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso di opposizione in narrativa specificato, promosso dall'organizzazione sindacale SINAI-CONFISAL, rappresentata e difesa dal dott. pro. Cesare DE BAGGIS, affidando l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. Pasquale VIELI;
- di porre la presuntiva spesa di £.2.000.000.- (duemilioni), in caso di soccombenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e/o limitazioni, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Commissione Amministratrice nella prima riunione utile, giusta art. 29 - comma g) - del DPR n. 902/1986.-

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (prof. Angelo GIUDETTI)

p.c.c. : IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)



REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 481

La Commissione nella seduta del
prende atto

- 3 FEB. 1994

Taranto, li 4 FEB. 1994

Il Presidente
f.to Prof. Avv. D. RAN
p.c.c. Il Segretario
Rag. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

21/gennaio/1994
Taranto,

N. di protocollo 120/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le

Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione disposti deliberare.

Compiegata alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei
dispositivi delle delibereazioni presidenziali assunte in data 20/
gennaio/1994, contrassegnate con i numeri di cronologia 4 e 5.-

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

P. R.
Uunno
21.1.94



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

21/gennaio/1994

Taranto,

N. di protocollo 121/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni presidenziali assunte in data 20/gennaio/1994. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'articolo 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 4 - "Opposizione avverso decreto pretorile promosso dalla FAISA-CISAL - Costituzione in giudizio - Mandato difesa AMAT all'avv. Pasquale VIELI".
- Del. n. 5 - "Opposizione avverso decreto pretorile promosso dal SINAI-CONFISAL - Costituzione in giudizio - Mandato difesa AMAT all'avv. Pasquale VIELI".

Distinti saluti.

21 GEN 1994

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

16/9/93

STUDIO LEGALE OSTILLIO
Dott. Proc. CESARE DE BAGGIS
Via Plinio, 87 - Tel. 099/374103
74100 TARANTO
Partita IVA 01781590730

4/2

Sig. Pretore di Taranto - Sezione Lavoro

Atto di opposizione a decreto ex art. 28 L.300/70

Il S.I.NAI. di Taranto - Sindacato Nazionale

Autoferrotramvieri Internavigatori, aderente alla Confsal

(Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) in

persona del suo Segretario Provinciale sig. Giancarlo Fazio,

elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Plinio, 87

presso lo studio del dott. proc. Cesare de Baggis che lo

rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto,

PROPONE opposizione

avverso il decreto con il quale il Pretore di Taranto

Magistrato del Lavoro dott. Vito Voza ha rigettato il ricorso

proposto, ex art. 28 L.300/70, per la dichiarazione di

antisindacalità del comportamento con il quale l'Amat di

Taranto sta rifiutandosi di retribuire i permessi sindacali,

quand'anche regolarmente richiesti.

Tale decreto va riformato per i seguenti

MOTIVI

1) Pur articolata e puntigliosa, la pronuncia del Pretore di

Taranto - d'altra parte purtroppo in perfetta sintonia con

altri provvedimenti resi dallo stesso Ufficio in casi a torto

ritenuti analoghi - non è convincente e di fatto convalida un

comportamento con cui l'Amat ha sbrigativamente e

unilateralmente fissato nuove regole nella fruizione dei

permessi sindacali.

Deposito in Cancelleria
del 30 SET. 1993
C. DE BAGGIS

Avv. C. DE BAGGIS
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle fasi successive di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi ogni più ampia facoltà e legge comprese quelle di concedere, transigere, rinunciare, riscuotere e quietanzare, con promessa di rato e valido. Vi autorizzo a nominare in Vo. un altro procuratore con gli stessi poteri. Eleggo domicilio nel Vo. studio.

Taranto
Giancarlo Fazio
Eletto

22/9/93

Nel caso di specie: a) erra il Pretore nel ritenere

"generiche" le richieste del Sinai, tutte invece rigorosamente

riferite a tempi e modi della fruizione dei benefici e sempre

tempestive.

b) erra il Pretore nel connettere alla lettera del gennaio 93,

che l'Amat rivolgeva alle sigle sindacali tutte, valore

determinante ai fini della legittimità dei suoi successivi

comportamenti.

"L'adeguatezza" della soluzione ivi prospettata, lungi

dall'essere dimostrata, è invece tutta da dimostrare.

Il "proficuo contemperamento delle opposte posizioni

oggettive", rappresentate dall'Azienda Pubblica da un lato e

dal Sindacato dall'altra, viene realizzato con una

insopportabile compressione della libertà sindacale, cui il

Sindacato non ha neppure lontanamente concorso. Sicché, se si

possono comprendere astrattamente le ragioni di un tale aspro

e improvviso "giro di vite", non si comprende perché esse

debbano andare al di là: del dettato di due norme dello

Statuto dei Lavoratori (l'art.23 e l'art.30 L.300/70), della

previsione di due norme del CCNL 23/7/76, (l'art. 27 e

l'art.30) e di ripetute pronunce della Suprema Corte (Cass.

20/2/89; Cass. 30/10/90, Cass. 9/7/92). Tutto ciò, senza

neppure richiedere, non si dice ottenere, il consenso della

parte, nel cui interesse le norme sono poste e la cui

posizione è tutelata. c) erra il Pretore nel ritenere

equipollente la posizione di cui all'art.27 del CCNL,

ignorando le differenze tra un dirigente Provinciale e un dirigente aziendale, il diverso ventaglio e la minore rigidità per definizione delle attività del primo; d) erra il Pretore nel considerare analogicamente parificabile la posizione, da quella dei lavoratori chiamati a cariche pubbliche, sia perché il meccanismo elettivo è differente, sia - e soprattutto - perché in quel caso è la legge stessa a volere quel meccanismo e nel caso di specie è la legge stessa a volerne un altro.

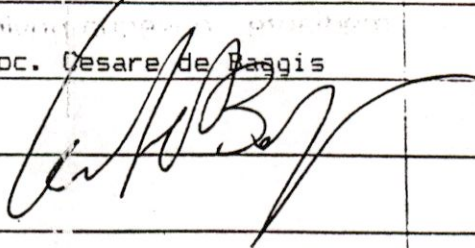
D'altra parte, la pretesa che vengano indicati sede, luogo e ogni altro dettaglio, inerente la riunione di cui al permesso sindacale spiega quali siano i reali obiettivi dell'Azienda, cioè un controllo penetrante dell'attività sindacale e un suo sostanziale scoraggiamento, e l'antisindacalità del comportamento.

Si insiste pertanto per l'accoglimento della presente opposizione.

Salvezze.

Taranto, 30/9/1993

Dott. Proc. Cesare de Baggis



Chen 2/931

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 4-2-94

ore 10 ordinando alle parti di comparire per-

sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente

decreto siano notificati al convenuto, a cura del-

l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 4-10-93

Il Cancelliere

Il Pretore

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TARANTO, II 29 OTT 1993

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Su richiesta dell'avv. P. DE BAGGIS nella qualità in atti

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche

presso il Tribunale di Taranto HO NOTIFICATO il su este-

so atto all'avv. Pasquale Vici, procuratore dell'Avv. M.

presso il proprio studio in Taranto alle ore 15/10/93

mediante consegna/invio di copia conforme a

Il me delle felle
collega an
Luigi Vici
15/10/93

GIUSEPPE ZONARO
Assistente
Ufficio Notif. Esec. Prov.
Tribunale di Taranto

Il Pretore

rileva in

Fatto

Con ricorso del 6 agosto 1993 il Sindacato Nazionale Autoferro, tranvieri Internavigatori SINAI, aderente alla COMFUAL, in persona del segretario provinciale Fazio Giancarlo, premesso che l'AMAT, alle cui dipendenze lavoravano esso stesso Fazio ed altri rsA si era rifiutata; nel gennaio 1993, da parte dei sindacati, quantunque regolarmente richiesti a termini di legge (art. 30 Legge 300/70 e di contratto), che tale condotta era stata reiterata nei mesi successivi; che la stessa appariva evicentemente antisindacale, non essendo accettabile la pretesa della medesima AMAT di ottenere dai sindacalisti precetti, una certificazione, volta a consentire la verifica della usufruizione del permesso, così costringendoli a scegliere tra la rinuncia all'attività sindacale o l'accettazione della decurtazione dello stipendio; chiedeva, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto dei lavoratori, che fosse ordinato all'AMAT di corrispondere agli agenti sindacali le retribuzioni correlate alle giornate di usufruizioni dei cennati permessi sindacali. L'AMAT, costituitasi, contestava la fondatezza dell'istanza.

Diritto

Il problema in esame è stato già prospettato da altre sigle sindacali, nel corrente anno. Allo stesso è stata data ac-

guata soluzione. Fino al gennaio 1993, è stata riconosciuta la legittimità della richiesta di permesso sindacale, espressa in modo generico ed usufruita in termini di assoluta elasticità, fondata sulla previsione di cui all'art. 30 dello Statuto dei lavoratori, nonché dell'art. 27 dell'Accordo Nazionale collettivo; e, tanto in virtù della prassi sino ad quel momento in valda. Nel gennaio suddetto, come è ormai noto l'AMAT ha chiesto ai sindacalisti, fruitori del permesso previsto dal citato art. 30 Statuto dei lavoratori, di presentare certificazione idonea a comprovare il fatto storico, oggettivo della usufruizione stessa. Di conseguenza, è stato negato il carattere antisindacale del comportamento azienda volto a rifiutare il pagamento delle correlative giornate, usufruite a titolo di permesso nel periodo successivo al gennaio, e non certificate. L'adequatezza della soluzione su annunciata dunque, va vista in ciò che se si è giustificata la antica prassi di godere dei permessi, senza sottostare a verifica successiva, siffatta giustificazione non è stata consentita, allorché si è data contezza dell'esigenza di pervenire, nell'interesse generale della produttività oltre che alla attuazione delle ragioni ispiratrici della presenza sindacale sul luogo di lavoro, ad un proficuo temperamento di opposte posizioni soggettive date, l'una, dal diritto di attivarsi sul luogo di lavoro o nel mondo categoriale per l'affermazione e la crescita di immagine dell'associazione

1
sindacale e, l'altra, dal potere istituzionale di provvedere
alla produttività. Ebbene, la ragione del conflitto tuttora
risiede nella consapevolezza: del sindacato, di non essere
tenuto a fornire alcuna giustificazione dell'usufruzione
suddetta, e dell'Azienda, di aver il diritto di procedere ad
una tale verifica. Ma il conflitto deve ancora una volta es-
sere risolto alla stregua della su richiamata ^{opzione} ~~opposizione~~,
che qui si conferma adeguata e, ovviamente, conforme a legge
e a normativa contrattuale. Nel Precedente decreto, pronun-
ciato da questo decidente, si è rilevato che la natura di di-
ritto potestativo pacificamente riconosciuta ai permessi in
argomento, se non tollera che la loro fruizione subisca
condizionamenti da parte del datore di lavoro o indagini
sui moventi che ne determinano l'esercizio (così si esprime
cass. 20.7.59 N. 1939 N. 3430 relativamente ai permessi
ex art. 30 ET LAV.) non esclude tuttavia la necessità che
sia data prova della sussistenza di tutte le condizioni per
il riconoscimento del diritto stesso. La necessità della
successiva certificazione giustificativa può correttamente
inferirsi per analogia dalla L.N. 816/65 relativa ai per-
messi di lavoratori chiamati alla carica di amministratori
locali, per evidente medesimezza di ratio tra due diritti
riconosciuti e disciplinati nello stesso titolo dello Statu-
to dei lavoratori (art. 30, ed art. 32) e quanto detto ha
un suo significato in astratto ed in linea di principio per le

richieste di permesso successive alla data del 26.1.93. Altro
decidente, con decreto 11.9.93 ha così affermato. "A fronte di
richiesta del tutto generiche, come quelle tralaticciamente
ritenute sufficienti per la concessione dei permessi sindacali
ai dirigenti organi territoriali, ampiamente legittima appare
la pretesa dell'Azienda di una quanto meno successiva specifi-
cazione delle riunioni alla cui partecipazione tendeva la
richiesta di permessi. Appare veramente fuorviante sostenere
che una pretesa di tal genere si risolva in un sindacato
dall'Azienda sull'attività del sindacalista dirigente. Ciò che
l'Azienda richiede non è affatto una giustificazione sul come
sia stato esercitato il diritto, ma solo sul fatto che tale
diritto sia stato esercitato o meno. "E che non vi sia nessun
intento da parte dell'Azienda di sindacare i contenuti della
attività stessa, lo si ricava dalla nota dell'AMAT del 27.7.93
cove addirittura l'azienda richiede come unico elemento suffi-
ciente per la certificazione di cui sopra una dichiarazione da
parte dell'interessato, che individui le riunioni cui ha preso
parte. Pertanto la pretesa dell'AMAT di cui ^{ella} lettera del 26.1.93,
ed addirittura ancor meglio precisata nella successiva lettera
del 27.7.93, è del tutto legittima". Tali motivazioni vanno
qui condivise. Non vi è spazio, poi, per altre ceduzioni invol-
genti il punto se il dirigente, quale lavoratore dipendente
abbia diritto o meno alle retribuzioni, per quelle giornate
che, come si asserisce, l'AMAT non ha retribuito, posto che,

in questa sede, si é discusso solo sul punto se l'Azienda
abbia posto in essere la denunciata condotta antisindacale,
onde la riflessione che, di quanto poco sopra dedotto, covra
eventualmente discutersi in sede di controversia individuale.
L'istanza, per concludere, va rigettata. Motivi di equità
consigliano la compensazione delle spese processuali.

P. G. M.

IL PRETORE

Così provvede:

rigetta il ricorso, perché infondato. Spese compensate.

Taranto 15.1993

IL CANCELLIERE

IL PRETORE

V. Vozza

Depositato nella Cancelleria della
Pretura Circondario di Taranto

da

14-9-93

Oggi

Il Collaboratore di Cancelleria

